

Provincia di Latina

REGOLAMENTO
COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE



| | |
|---|---|
| Art. 1 | 3 |
| (Istituzione del Comitato) | 3 |
| Art. 2 | 3 |
| (Finalità) | 3 |
| Art. 3 | 3 |
| (Composizione del Comitato) | 3 |
| Art. 4 | 4 |
| (Durata in carica e funzionamento del Comitato) | 4 |
| Art. 5 | 4 |
| (Gruppi di Lavoro) | 4 |
| Art. 6 | 5 |
| (Funzionamento dei Gruppi di Lavoro) | 5 |
| Art. 7 | 5 |
| (Competenze dei Gruppi di Lavoro) | 5 |
| Art. 8 | 6 |
| (Disposizioni finanziarie) | 6 |
| Art. 9 | 6 |
| (Norma finale) | 6 |

IL DIRIGENTE
LA POLIZIA PROVINCIALE
Colonnello
ATTIBO NOVELLI



Regolamento
Comitato provinciale di Protezione Civile

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del Comitato provinciale di Protezione Civile quale organismo che partecipa alla organizzazione e all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi della Legge 24.02.1992 n. 225 e sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dall'art. 108 co. 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112.

Art. 2

(Finalità)

1. Il Comitato Provinciale di Protezione Civile, nel rispetto degli indirizzi di programmazione nazionale e regionale e secondo quanto previsto dall'art. 13 co. 1, L.225/92 è chiamato a svolgere i seguenti compiti:


- fornire ogni utile apporto per la predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione verificandone il periodico aggiornamento;
- valutare ed esprimere il proprio parere sul Piano Provinciale di emergenza verificandone il periodico aggiornamento;
- determinare gli indirizzi generali per la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile;
- individuare e fornire indirizzi relativi agli interventi strutturali e non, idonei a tutelare la popolazione e il territorio dai pericoli di danni conseguenti al manifestarsi di eventi naturali e dall'esercizio delle attività umane;
- definire e promuovere iniziative per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;
- assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile.

Art. 3

(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato è composto da:
- Il Presidente della Provincia (o suo delegato) che lo presiede;
 - Il Dirigente del Settore Polizia Provinciale - Servizio di Protezione Civile;
 - Il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Latina
 - Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale della Provincia di Latina;
 - Il Dirigente del Settore Viabilità provinciale;
 - 1 Rappresentante della Prefettura;
 - 1 Rappresentante della Regione Lazio;
 - 1 Rappresentante dei Vigili del Fuoco;

IL DIRIGENTE
LA POLIZIA PROVINCIALE
Colonnello
ATTILIO NOVELLI



- 1 Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
 - 1 Rappresentante del Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - 1 Rappresentante della Questura di Latina;
 - 1 Rappresentante della Guardia di Finanza;
 - 1 Rappresentante della Capitaneria di Porto di Gaeta;
 - 1 Rappresentante della Capitaneria di Porto di Anzio;
 - 1 Rappresentante della ASL;
 - 1 Rappresentante della ARPA LAZIO;
 - 1 Rappresentante del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino;
 - I presidenti , o loro delegati , delle Comunità Montane XIII. XVII, XXII;
 - 1 Rappresentante del Comune di Latina;
 - 1 Rappresentante della Croce Rossa Italiana;
 - 1 Rappresentante dell'A.R.D.I.S.
 - 1 Rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato.
2. I Componenti sono nominati con decreto del Presidente della Provincia su segnalazione dei rispettivi enti di appartenenza.
3. Il Comitato potrà essere integrato, su decisione del Presidente, in relazione alle problematiche da trattare e limitatamente ad esse, con i Sindaci delle aree interessate e con l'intervento di ogni altra figura professionale venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da esaminare.

Art. 4

(Durata in carica e funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.
2. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria, almeno tre volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità, o quando lo richieda un terzo dei componenti effettivi.
3. L'invito deve pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica e deve indicare l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione fissa anche l'adunanza in seconda convocazione che può aver luogo decorsa una sola ora dalla prima.
4. Per la validità della prima seduta di convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti effettivi, in seconda convocazione è sufficiente un terzo degli stessi.
5. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Provincia in servizio presso l'Ufficio di Protezione Civile, su indicazione del Dirigente del Servizio.

Art. 5

(Gruppi di Lavoro)

1. Per il conseguimento delle proprie finalità il Comitato istituisce appositi Gruppi di Lavoro a cui possono venire chiamati a partecipare esperti e rappresentanti degli Enti, Organismi, Gruppi ed Associazioni maggiormente idonei in relazione all'argomento da trattare, nonché dipendenti della Provincia di Latina.
2. Sono individuati n. 5 Gruppi di Lavoro:

IL DIRIGENTE
LA POLIZIA PROVINCIALE
 Colorificio
ATTILIO NOVELLI



- 1) Rischio incendi boschivi;
- 2) Rischio idrogeologico – meteorologico;
- 3) Rischio sismico;
- 4) Rischio tecnologico – chimico – industriale.
- 5) Rischio mareggiate ed erosione costiera.

3. I membri di ciascun gruppo sono nominati dal Comitato, riunito con la presenza di almeno due terzi dei membri effettivi e scelti tra i propri componenti in base alle professionalità o alle specifiche competenze.

4. Ciascun gruppo indicherà il proprio referente.

Art. 6

(Funzionamento dei Gruppi di Lavoro)

1. I Gruppi di Lavoro, per conseguire gli obiettivi assegnati, programmano i lavori prevedendo incontri a cadenza almeno trimestrale.
2. Si avvalgono, se necessario, della collaborazione degli uffici della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia, l'Assessore e il Responsabile del Servizio di Protezione Civile della Provincia, possono assistere ai lavori di tutti i Gruppi.
4. I referenti dei Gruppi di Lavoro, al termine di ogni anno di attività, relazionano al Comitato in ordine all'attività svolta.

Art. 7

(Competenze dei Gruppi di Lavoro)

1. I gruppi di lavoro assolvono a competenze specifiche di seguito individuate:

Gruppo di lavoro - Rischio incendi boschivi

- a) Individua le aree soggette a rischio incendio boschivo, attraverso lo studio del territorio e sulla base della mappatura delle superfici boscate ;
- b) Propone programmi di intervento per l'eliminazione o la riduzione del rischio.

Gruppo di lavoro - Rischio idrogeologico – meteorologico

- a) Individua e analizza le aree soggette a rischio idrogeologico (frane, erosione, subsidenza, siccità, esondazione, eventi meteorologici estremi);
- b) Propone programmi di intervento per l'eliminazione o la riduzione del rischio.

Gruppo di lavoro - Rischio sismico

- a) Individua le aree soggette a rischio sismico attraverso lo studio della pericolosità, vulnerabilità e dell'esposizione presenti nel territorio provinciale;
- b) Propone programmi di intervento per l'eliminazione o la riduzione del rischio.

Gruppo di lavoro - rischio tecnologico – chimico – industriale

- a) Censisce le attività industriali ed i processi produttivi che possono essere causa di danno all'ambiente ed alla popolazione;
- b) Propone programmi di intervento per l'eliminazione o la riduzione del rischio.

Gruppo di lavoro - rischio mareggiate ed erosione costiera

IL DIRIGENTE
 LA POLIZIA PROVINCIALE
 Colonnello
 ATTILIO NOVATI



- a) Individua le aree esposte al rischio di erosione costiera e mareggiate attraverso lo studio del litorale e delle isole segnalando le zone in cui la costa risulta significativamente arretrata o erosa;
- b) Propone azioni di intervento che mediante adeguate opere di difesa (frangiflutti, paratie, opere di ripascimento artificiale del litorale e altri beni della natura) consentano di eliminare o mitigare il rischio.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Nel bilancio annuale di previsione della Provincia verrà prevista la disponibilità di fondi da destinare ai programmi di intervento riguardanti la protezione civile.
- 2. La partecipazione ai lavori del Comitato e dei Gruppi di Lavoro dei membri effettivi è a titolo gratuito.

Art. 9

(Norma finale)

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
LA POLIZIA PROVINCIALE
Colonnello
ATTILIO NOVELLI

